

Codice A1814A

D.D. 21 giugno 2017, n. 1916

**Autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea nell'alveo del Torrente Curone, a monte del ponte della ex S.S. n. 10, nel Comune di Pontecurone (AL).  
Richiedente: Sig. BOZZI Riccardo.**

Il Sig. BOZZI Riccardo, (omissis), ha presentato istanza, inoltrata dal Comune di Pontecurone con nota ns. prot. n°16854 del 12/04/2016, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea nell'alveo del Torrente Curone, nel tratto il loc. Tiro al piattello – strada per Viguzzolo, nel Comune di Pontecurone (AL).

L'amministrazione comunale ha trasmesso altre istanze di privati (n°3) con indicati i relativi tratti d'intervento.

Negli ultimi anni il Settore scrivente è già intervenuto direttamente per il taglio delle piante con i propri operai forestali oltre ad aver autorizzato soggetti privati per i medesimi interventi.

Ciò premesso si è condotto un sopralluogo in loco, alla presenza del Geom. FOSSATI Roberto, dal quale è emersa l'opportunità di un taglio piante solo in un tratto ben localizzato a monte del ponte della ex S.S. n°10.

Il Comune di Pontecurone, con nota ns prot. n°24298 del 24/05/2017, ha inoltrato una planimetria dettagliata con individuati n° 28 alberi da tagliare.

Con successiva comunicazione del 08/06/2017 ha altresì individuato le piante da tagliare suddividendole tra i privati interessati; nello specifico al Sig. BOZZI sono state assegnate le piante dalla n°15 alla n°21.

A seguito dell'esame dell'istanza e del sopralluogo effettuato l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n° 5 del 04/05/2012;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

*determina*

di autorizzare ai fini idraulici, il Signor BOZZI Riccardo, ad eseguire il taglio delle piante, dalla n°15 alla n°21, individuate nella planimetria integrativa inoltrata dal Comune, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
- 4) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 5) il materiale proveniente dal taglio della vegetazione e derivante dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere rimosso dall'alveo; l'eventuale deposito dovrà avvenire in zone non esondabili e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- 6) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 7) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 8) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data del presente provvedimento e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).
- 9) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- 10) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo così come stabilito al punto n) della tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Arch. Mauro FORNO